



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class: 34.43.01/15.17.2/2021

34.43.01/34. 3.2/2022

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la provincia di Cosenza
sabap-cal@pec.cultura.gov.it

Alla Società R.F.I. S.p.A.-
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria
rfi-din-dis.cal@pec.rfi.it

Alla Società Italferr S.p.A.
Direzione Gestione Progetti Infrastrutturali
Area Gestione Progetti Centro-Sud
italferr.ambiente@legalmail.it

Oggetto: [ID: 8755] Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Raddoppio Cosenza-
Paola/S. Lucido (galleria Santomarco). CUP: J71J20000110008.
Intervento inserito nell'Allegato IV al D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 e s.m.i.
Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006
Proponente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Parere tecnico-istruttorio



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che con nota prot. RFI-NEMI.DIN.CAL\PEC\P\2022\0000012 del 01/08/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n.2318 del 09/08/2022 la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto in argomento e contestualmente, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.CAL\PEC\P\2022\0000011 del 1/08/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n.2331 del 09/08/2022, ha avviato la procedura della "verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 44, comma 2, del DL 77/2021 convertito con L. 108/2021.

VISTO E CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44, comma 1, D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, sul progetto in argomento, il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella adunanza del 05/08/2022, ha espresso il Parere n.10/2022 con prescrizioni, trasmesso con note prot. N. 7844 e n. 7845 del 08/08/2022 acquisito da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR 2314 e 2315 del 09/08/2022.

CONSIDERATO che, inoltre, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS\13\P2022\0000033 del 03/08/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n.2330 del 09/08/2022, la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sul Progetto di fattibilità Tecnica ed economica della "Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (galleria Santomarco)" previsto nell'ambito della Nuova Linea AV Salerno – Reggio Calabria, ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art. 14 – bis della L. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 98952 del 08/08/2022 la Direzione Generale valutazioni Ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di cui in oggetto, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 2279 del 08/08/2022 e ha pubblicato la documentazione sul sito web dedicato, al seguente indirizzo, <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8920/13132>.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto asserito dalla Società proponente: rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II del Dlgs. 152/2006, al punto 10, denominata "Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza"; è inserito nell'Allegato IV al D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, al punto 3 denominato "Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria"; rientra nell'ambito degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e attesta che è stata presentata istanza ex art. 44, comma 1, D.L. 77/2021 al



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale e alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico in data 27 gennaio 2022.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 152/2021 convertito in L. 233/2021, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, del citato D.lgs. n. 152 del 2006 cui si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal citato articolo 4, comma 2, D.L. 32/2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e l'istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

CONSIDERATO che per realizzazione del progetto oggetto di valutazione con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 è stata altresì nominata Commissaria Straordinaria la Dott.ssa Vera Fiorani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni con L. n. 55/2019, in quanto l'intervento è caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comporta un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale.

CONSIDERATO che con la nota prot. MIC_SS-PNRR n. 2345 del 10/08/2022, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del Patrimonio artistico, storico e architettonico" della Direzione Generale Abap, di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7014 del 24/08/2022, acquisita da questo Ufficio con prot. MIC_SS-PNRR n. 2721 del 24/08/2022, la Soprintendenza Abap per la Provincia di Cosenza, con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ex art. 25, D. Lgs. 42/2004, ex art. 44, co. 2 del DL 77/2021 convertito nella L. 108/2021, ha approvato il Piano delle indagini proposto, dettando ulteriori prescrizioni.

VISTE le osservazioni pubblicate sul sito del MiTE presentate dai seguenti soggetti:

- Società Intervento Italiana vacanze (MiTE-2022-0101500) - 17/08/2022;
- Comune di Paola (MiTE-2022-0102102) - 19/08/2022;
- Sig. Giovanni Sansostri (MiTE-2022-0102136) - 19/08/2022;
- Sig. Giuliano Di Blasi (MiTE-2022-0102183) - 19/08/2022;
- Sig.ra Mara Piccini (MiTE-2022-0102239) - 19/08/2022;
- Sig. Roberto Cipolla (MiTE-2022-0102256) - 19/08/2022.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7080 del 26/08/2022, acquisita da questo Ufficio con prot. MIC_SS-PNRR n. 2839 del 29/08/2022, la Soprintendenza Abap per la Provincia di Cosenza ha ritenuto necessario, ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni di competenza, avanzare una richiesta di integrazione della documentazione progettuale.

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-Abap, con nota SS-PNRR_UO2 n. 2936 del 01/09/2022 ha trasmesso a questa Soprintendenza Speciale il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che, con nota n. 108855 del 08/09/2022, acquisita con prot. MIC_SS-PNRR n. 3225 del 09/09/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha chiesto alla società proponente il perfezionamento della documentazione, avvenuta con nota prot. RFI-NEMI.DIN.CAL\PEC\P\2022\



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

0000032 del 09/09/2022, acquisita a questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 3357 del 14/09/2022 e pubblicata sul sito del MiTE in data 14/09/2023.

CONSIDERATO che, con nota n. 6996 del 26/09/2022, acquisita con prot. MIC_SS-PNRR n. 3857 del 27/09/2023, la Commissione PNNR-PNIEC del MiTE ha comunicato la convocazione di un sopralluogo con la società proponente, fissato per il 12/10/2022, e che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 3885 del 28/09/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Abap per la Provincia di Cosenza di assicurare la presenza dei propri funzionari al sopralluogo programmato.

VISTE le Osservazioni presentate dal Gruppo consiliare del Comune di Paola "Rete dei Beni Comuni" acquisita con prot. MIC_SS-PNRR n. 4464 del 13/10/2022 e pubblicata sul sito del MiTE il 2/11/2022, attraverso cui, tra l'altro, si chiede "l'apposizione del vincolo a tutela della storica Ferrovia Paola-Cosenza" e di "considerare la possibilità di variare il progetto proposto con identificazione di diverso tracciato al fine di favorire la convivenza tra esigenze della modernità e memoria storica".

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8871 del 19/10/2022, acquisita da questo Ufficio con prot. MIC_SS-PNRR n. 4734 del 20/10/2022, la Soprintendenza Abap per la Provincia di Cosenza, alla luce della sopra richiamata "Richiesta di apposizione del vincolo di tutela paesaggistico-ambientale e storico-culturale, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii. Ferrovia storica Paola-Cosenza", ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni di competenza, ha ritenuto necessario aggiungere alla richiesta integrazioni già trasmessa con prot. N. 7080 del 26/08/2022 e sopra richiamata, ulteriori richieste di documentazione.

CONSIDERATO che, con nota n. 7848 del 19/10/2022, acquisita con prot. MIC_SS-PNRR n. 4739 del 20/10/2022, la Commissione PNNR-PNIEC del MiTE, ai fini dell'istruttoria, ha ritenuto necessario avanzare, alla società proponente, una richiesta di integrazione documentale.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota MIC_SS-PNRR n. 4788 del 20/10/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Abap per la Provincia di Cosenza e dal Servizio II della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e contestualmente alla società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza.

VISTE le Osservazioni presentate da diversi soggetti privati rappresentati dalla Avv. Giacomo Ammerata, acquisite con prot. MIC_SS-PNRR n. 5129 del 31/10/2022 e pubblicate sul sito del MiTE in data 08/11/2022, inviata oltre i termini.

VISTE inoltre le osservazioni pubblicate sul sito del MiTE presentate dai seguenti soggetti:

- Sig. Stefano Bruno (MiTE-2022-0128837), 21/10/2022;
- Comune di Paola (MiTE-2022-0127880), 27/10/2022;
- Comune di Paola (MiTE-2022-0134497), 08/11/2022, inviata oltre i termini.

CONSIDERATO che, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.CAL\PEC\P\2022\0000127 del 28/11/2022, acquisita a questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 6249 del 29/11/2022, la Società R.F.I. S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata sul sito del MASE in data 01/12/2022 e posta da questo Ufficio all'attenzione della competente Soprintendenza Abap per la Provincia di Cosenza e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 6499 del 05/12/2022, chiedendo le relative valutazioni e osservazioni.



CONSIDERATO che con nota n. 10712 del 20/12/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 7290 del 21/12/2022, la Soprintendenza Abap per la provincia di Cosenza, in risposta alla richiesta di valutazione formulata da questo Ufficio, con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 6499 del 05/12/2022, del progetto proposto alla luce delle integrazioni presentate dalla Società proponente, ha comunicato a questo Ufficio ed al Servizio II e al Servizio III della DG_Abap la necessità che il proponente predisponesse ulteriore documentazione, rilevando altresì alcune criticità e problematiche in merito al progetto.

VISTE le comunicazioni, in sede di Conferenza dei Servizi convocata dalla proponente con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS\13\P2022\0000033 del 03/08/2022, presentate ai fini del rilascio di parere di competenza idrogeologica e forestale dalla Regione Calabria, U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo con nota prot. n. 523527 del 24/11/2022, pubblicate sul sito del MASE il 19/12/2022 (MASE-2022-0147473), attraverso le quali, considerato l'elevato grado di complessità progettuale dell'intervento di particolare difficoltà esecutiva ed attuativa comportante rilevanti impatti socio-economici e morfologici sui terreni interessati, si rinvia la valutazione degli interventi ad una fase più dettagliata e puntuale della realizzazione dell'intera opera, procedendo, eventualmente, per singoli lotti funzionali.

VISTE le Osservazioni presentate da Gallicchio Floriana e altri soggetti privati rappresentati dalla Avv. Giacomo Ammerata acquisite con prot. MIC_SS-PNRR n. 7312 del 22/12/2022 e pubblicate sul sito del MASE il 02/01/2023 (MASE-2022- 015934).

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-Abap, con nota SS-PNRR_UO2 n. 57 del 03/01/2023 ha trasmesso a questa Soprintendenza Speciale, alla luce delle integrazioni del 28/11/2022 presentate dal proponente e della comunicazione della Sabap per la Provincia di Cosenza del 20/12/2022, il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. RFI-NEMI.DIN.CAL\PEC\P\2023\0000009 del 12/1/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 453 del 13/01/2023 la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., alla luce delle criticità emerse nella riunione tenutasi in data 10 gennaio 2023, convocata dalla Commissione PNRR-PNIEC, ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso e l'attivazione di un tavolo tecnico con la Commissione PNRR-PNIEC e i rappresentanti del Ministero della Cultura con l'obiettivo di dirimere criticità rilevate.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 536 del 18/01/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 696 del 19/01/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha accordato alla società proponente la sospensione considerando l'essenziale l'esigenza di colmare - attraverso integrazioni pienamente congrue - le carenze degli atti depositati, in modo da consentire alla Commissione e al MIC un'adeguata valutazione istruttoria dando tra l'altro disponibilità di confronto, nel rispetto dei ruoli, per chiarire le criticità evidenziate.

CONSIDERATO che, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.CAL\PEC\P\2023\0000115 del 2/5/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n.7080 del 05/05/2023, la Società R.F.I. S.p.A. ha trasmesso la nuova documentazione integrativa prodotta al fine di superare le criticità riscontrate e rappresentate nel corso dell'incontro del 10/01/2023, convocato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC alla presenza anche dei rappresentanti del MIC, e dei successivi tavoli tecnici del 25/01/2023 e del 17/03/2023 e che la suddetta documentazione è stata pubblicata sul sito del MASE in data 12/05/2023.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTA la prescrizione dettata, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, dalla Provincia di Cosenza, Settore Pianificazione Territoriale, con prot. n. 26971 del 17/05/2023, acquisita da questo Ufficio con prot. MIC_SS-PNRR n. 8491 del 19/05/2023 e pubblicata sul sito del MASE il 24/05/2023 (MASE-2023-0080633), con la quale, con riferimento alla deviazione del Fosso Torrente Settimo si prescrive che *"è necessario che il corpo idrico sia contenuto nel fosso naturale per la maggiore lunghezza possibile e che la deviazione, semmai, venga realizzata nel tratto terminale con un ultimo elemento di raccordo"* al fine di rispettare la Direttiva Habitat e l'integrità delle infrastrutture dell'intero territorio circostante.

CONSIDERATO che con la nota prot. MIC_SS-PNRR n. 9083 del 24/05/2023, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a seguito della trasmissione della nuova documentazione integrativa e del nuovo Avviso Pubblico, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza il parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG Abap il proprio contributo istruttorio.

VISTE le ulteriori osservazioni pubblicate sul sito del MiTE presentate dai seguenti soggetti:

- Sig. Stefano Bruno (MASE-2022-0159103), 02/01/2023;
- Sig. Stefano Bruno (MASE-2023-0086577), 01/06/2023.

VISTO il parere espresso, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, dal Comune di Paola (CS) con nota prot. n. 8222 del 25/05/2023 e pubblicato sul sito del MASE il 09/06/2023 (MASE-2023-0085451) con il quale l'Ente comunale ha espresso la *"non compatibilità dell'intervento con l'assetto territoriale, ambientale e con le componenti socio-economiche che caratterizzano l'area interessata dal progetto"* osservando in particolare quanto segue:

- *"Che le mitigazioni proposte in variante al progetto originario risultano tutt'oggi non conformi allo strumento Urbanistico - Piano Strutturale Comunale e REU, approvato con Decreto del Dirigente Generale del 4° Settore - Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria n. 3729 del 09/04/2021 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2021, pubblicato sul BUR della Regione Calabria n. 50 del 01/07/2021, in quanto il progetto attraverserebbe aree urbanizzate ed urbanizzabili, il che comporterebbe la modifica del dimensionamento del piano e la variazione degli standard urbanistici che ai sensi della vigente normativa in materia Nazionale e Regionale (L.R. 19/2002 e s.m.i.) costituisce variante allo strumento urbanistico;*
- *L'intervento di che trattasi, seppur con accorgimenti di lieve entità e "mitigazioni" che non tengono conto dell'impatto complessivo dell'opera sul territorio Comunale, continua a ledere lo sviluppo socio-economico in quanto preclude l'espansione turistico/ricettiva delle uniche aree esistenti nel PSC con la predetta destinazione e delle strutture esistenti come il Villaggio Bahja, che si estende su di una superficie complessiva di 10 ettari, direttamente collegato con la spiaggia e capace di ospitare oltre 1000 turisti. A seguito dell'intervento in progetto, lo stesso villaggio sarà costretto a ridurre notevolmente la propria attività provocando ricadute in termini occupazionali;*
- *Che le mitigazioni proposte non hanno tenuto conto delle osservazioni di cui in premessa in quanto l'area individuata catastalmente al foglio n. 21 part. 518-129-130-513-514-515- 516-519-517-814-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1087 è destinata alla protezione civile ed alle forze dell'ordine giusta convenzione Rep n. 67 del 12/04/2022 prot. n. 7122 del 12/04/2022;*
- *Che, come Studio di Impatto Ambientale - Doc n. SA0001001, si rileva che dallo studio dei venti di cui al punto 2.1.5.3.1.4 si evince che non sono state effettuate rilevazioni specifiche nelle zone interessate di cui al D.M. 16/03/1998 e che i dati riportati sono obsoleti e non riferiti alle aree del comune di Paola;*



- *Che, il progetto e le mitigazioni successive proposte non hanno tenuto conto della nota prot. n. 18218 del 14/10/2023 trasmessa dallo scrivente Comune e riferita alla presenza, nelle aree interessate, di scisti verdi compatibili con rocce che contengono materiali inquinanti. In riferimento a ciò, si ritiene utile specificare che dalle relazioni sull'Impatto Ambientale del progetto non risulta alcuna caratterizzazione del materiale citato nelle aree indicate nella succitata nota".*

CONSIDERATO che con nota n. 5598 del 13/06/2023 acquisita al protocollo della Soprintendenza Speciale per il PNRR con n. 11014 del 14/06/2023 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza ha espresso il proprio parere endoprocedimentale che si riporta di seguito:

"(...) ESAMINATA la documentazione progettuale predisposta dal proponente, con particolare riguardo alle seconde integrazioni;

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi consiste essenzialmente, nella realizzazione di un tratto della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria con uno sviluppo complessivo di ca. 23 km, nello specifico consistente nel raddoppio delle tratte che collegano Cosenza e Paola – a nord – e San Lucido – a sud, nella realizzazione della nuova galleria naturale Santomarco (15,3 km) – a sostituzione di quella esistente – e la nuova fermata di Rende;

PRESO ATTO, altresì, che l'opera in progetto si svilupperà per 17 km in galleria (sia artificiali che naturali, queste ultime prevalenti), 0,8 km di viadotti e circa 5 km in rilevato e trincea, oltre alle opere minori, quali nuova viabilità, opere idrauliche, stazioni elettriche aree legate alla cantierizzazione, ecc.;

CONSIDERATI i pareri n. 5/2022 e 10/2022 espressi dal Comitato Speciale del CSLP;

VISTE le Circolari dell'allora DG PBAAC n. 5/201 del 19.03.2010 e quella della SS-PNRR n. 11/2022 dell'08.03.2022; questa Soprintendenza comunica, di seguito, le valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Gli interventi di cui trattasi interferiscono con un'area sottoposta a tutela paesaggistica mediante provvedimento espresso ai sensi della L. 1497/939. In particolare, per ciò che concerne il versante paolano (quindi costiero), le opere intercettano la perimetrazione di tutela paesaggistica apposta mediante DM 26.03.1970 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la fascia litorale ed il centro storico de Comune di Paola.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Parte degli interventi ricadono in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con particolare riguardo a comma 1, lett. a (i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare) e lett. c (i fiumi, torrenti, corsi d'acqua scritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Per ciò che concerne la pianificazione paesaggistica, il territorio calabrese è attualmente sprovvisto di Piano Paesaggistico mentre è regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, di un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo è stato approvato con D.C.R. n. 134 del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016.

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Il QTRP della Regione Calabria, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione i valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. In particolare, tenuto conto degli ambiti territoriali interessati dall'intervento, appare opportuno richiamare integralmente le disposizioni, gli indirizzi e le direttive contenuti negli articoli d seguito riportati:

- art. 10. *La montagna: riqualificazione e valorizzazione dei territori agricoli, boschivi, dei centri montani storici e degli insediamenti rurali;*
- art. 11. *La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marni;*
- art. 12. *Le fiumare e i corsi d'acqua: riqualificazione e valorizzazione.*

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'ambito di intervento si segnala anche a presenza di un'area ZPS, cod. IT9310056, per il Bosco di Mavigliano.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nell'ambito territoriale all'interno del quale si situano le opere di cui trattasi, si individua la presenza di alcuni Beni culturali di significativo valore.

In particolare, si citano per il Comune di Paola, i seguenti beni sottoposti a tutela mediante provvedimento espresso (richiamati n quanto considerati limitrofi alle aree di intervento):

- *Casa rurale dell'ex complesso monastico di San Giovanni Battista dei Padri Cappuccini (D.D.R. n. 494 del 14.01.2010);*
- *Resti del Castello medioevale con torre cilindrica (notifica del 16.05.1913);*
- *Complesso della Badia di Luta (Chiesa di Santa Maria in Valle Josaphat), di cui è stata vincolata una prima parte con D.D.R. 141 del 15.07.2013 e una seconda parte con D.S.R 142 del 25.07.2022 (entrambi all'esito di procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.). Al complesso è stata apposta anche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., apposita fascia di rispetto mediante DDR 1 del 12.01.2015.*

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non è possibile stabilire, nella sua totalità, la presenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tuttavia, è possibile individuare nel centro storico di San Lucido e in quello di Paola una discreta densità di manufatti che rientrano nella fattispecie descritta nel combinato disposto dall'art. 10 e 12 del su citato Decreto. Inoltre, nei Beni tutelati ope legis rientra la ferrovia esistente, comprensiva di viadotti, realizzata in un primo impianto tra fine '800 e i primi anni del '900 con estesi rimaneggiamenti negli anni '30 del secolo scorso e in anni più recenti.

Inoltre, come rappresentato anche nella documentazione trasmessa dal proponente, lungo il tracciato ferroviario sussistono alcune opere d'arte risalenti alla prima metà del Novecento e, di conseguenza, soggette a tutela culturale per effetto di quanto disposto dall'art. 10, co. 1 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Gli interventi in progetto interferiscono con aree sottoposte alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., né sono presenti nelle immediate vicinanze di quelle interessate dal progetto in esame (v. elaborati RC1C03R22N4AH0001001C, RC1C03R22N4AH0001002C, RC1C03R22N4AH0001003C).

Tuttavia, quelle più prossime sono:

- *Paola, località Cutura (D.M 22.11.1983), distante circa 2,70 km a nord dell'opera. È posta su un terrazzo prospiciente la costa. Le evidenze sono riconducibili ad una villa romana, la cui occupazione è inquadrabile tra a metà del I a.C. ed i primi decenni del II d.C. (scheda P.A. 001).*
- *Paola, Località Badia (D.D.R. n. 141 del 25.07.2013, D.D.R. n. 142, del 25.07.022), distante circa 1,50 km a sud-est. Trattasi del un complesso monastico, noto anche come Badia di Santa Maria delle Fosse di Valle Giosafat, di notevole interesse sia sotto il profilo storico-culturale che archeologico poiché delle indagini archeologiche hanno documentato il lungo periodo di occupazione dell'area anche precedente alla Badia (individuando resti ossei ed elementi di cultura materiale presumibilmente riconducibili ad una sepoltura brettia), nonché diverse fasi edilizie del Complesso abbaziale ed apprestamenti relativi alla vita monastica (fosse granarie, palmenti, pozzi, ecc.) (scheda P.A 006).*
- *San Lucido, località San Cono (D.M 11.05.1990), distante circa 760 m a sud-est dell'opera. Trattasi di una villa, impiantata su un terrazzo prospiciente il mare, tra la fine del II sec. a.C. e gli inizi del I sec a.C., ma di cui si attesta con una continuità di occupazione fino all'età tardo-antica. Le strutture individuate hanno consentito di individuare sia un' pars fructuaria che una pars urbana. In quest'ultima sono stati messi in luce anche dei van riferibili ad un impianto termale (P.A. 10).*
- *San Lucido, località Deuda Polella (D.D.R. n. 320 del 14.08.2009), distante circa 754 m a sud-est dell'opera. Le evidenze sono riconducibili ad una villa romana databile tra la fine del I sec. a.C. e il II sec d.C., ne sono stati identificati piani pavimentali in opus spicatum, unitamente ad elementi marmorei e suppellettile ceramica (P.A. 007).*

1.3.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non sussistono Beni archeologici tutelati ope legis nelle aree direttamente interessate dal progetto.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nello strumento urbanistico di Montalto Uffugo, nell'ambito dell'approvazione del Piano Regolatore, in accordo con la Soprintendenza competente, sono state definite 3 aree quali "Aree di presunto interesse archeologico", che, sebbene non abbiano valore vincolistico e quindi non si configurino quali aree di interesse archeologico ex art. 142, co. 1, lett. m), per gli interventi a farsi si prevede il progetto sia sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza. Tra queste aree, quella prossima al progetto in parola è la n. 3 (v. Tavola C1 allegata al PSC https://www.comune.montaltouffugo.cs.it/images/areetematiche/webgis/pianostrut/C1_vincoli_di_legge100-70.jpg). In tale area ricade la porzione dell'opera in progetto interessata dalle opere civili ferroviarie GA02, GA03/GA04, GA20 e parte di GN01, e dai limitrofi tratti di nuova viabilità.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico



derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

La progettazione in generale risponde prevalentemente ad aspetti di carattere economico e funzionale. Le multiple valenze paesaggistiche e monumentali presenti sul territorio sono state solo in minima parte tenute in considerazione, soprattutto a seguito delle richieste d'integrazioni e approfondimenti progettuali effettuate anche da questo Ufficio. Si specifica altresì che la trasmissione degli elaborati riferiti alle seconde integrazioni è stata preceduta da incontri con il proponente anche alla presenza della Scrivente.

A tal proposito si segnala preliminarmente che, a seguito della trasmissione di ulteriore documentazione progettuale (con particolare riguardo alle II integrazioni):

- *È stata stralciata dal presente progetto la galleria a farfalla;*
- *Sono state riviste le opere di mitigazione, prevedendo l'utilizzo di sette tipologie di impianto quali opere a verde, di rampicanti per il mascheramento verticale, di rivestimenti in pietra per muri di sostegno e di cromie selezionate per i fabbricati di servizio;*
- *È stata rivista la viabilità NV02 predisponendo una soluzione, come specificato nell'elaborato RC1C03R13RHNVO2000X1A, "caratterizzata da elementi planimetrici di dimensioni minori rispetto a quella elaborata nel PFTE, consentendo quindi uno sviluppo ridotto e un allontanamento dal Bosco di Mavigliano";*
- *È stato ripensato il viadotto di scavalco dell'autostrada VI01 prevedendo delle travate reticolari con andamento rettilineo del corrente superiore e ridisegnando la geometria di pile e pulvini recependo quindi i caratteri compositivi della struttura esistente;*
- *È stata eliminata la NV07 (fronte costiero) e predisposta una nuova soluzione progettuale per la NV08 di accesso al piazzale di sicurezza PT02 della linea ferroviaria;*
- *Con riguardo all'area in cui è prevista la SSE Paola, è stato rivisto il posizionamento della Sottostazione Elettrica, del piazzale Terna e della viabilità;*
- *È stato prodotto un elaborato di approfondimento delle motivazioni alla base delle scelte progettuali e compositive effettuate per la nuova stazione di Montalto Uffugo;*
- *Con riguardo ai manufatti VI06 – Ponte TM Verrace e VI07 Ponte TM Petrarò, per quali si prevedeva la demolizione, il progetto, come specificato nell'elaborato RC1C03R22RGMD0000001B, è stato rivisto al fine di mantenere "le parti murarie frontali delle spalle esistenti, limitando la demolizione per la realizzazione delle nuove opere alle sole parti sommitali in calcestruzzo armato d'epoca successiva alle parti murarie stesse e a porzione dei muri laterali di risvolto";*
- *Sono state chiarite le interferenze tra il progetto e il tracciato della ferrovia storica Paola Cosenza, eliminando la NV07 che nel progetto originario presentava un tratto in sovrapposizione con tracciato storico;*
- *Sono state predisposte delle immagini comparative a volo d'uccello per confrontare le soluzioni progettuali 2012 e 2021;*
- *È stato integrato il "Dossier fotografico e fotosimulazioni" (RC1C03R22EXIM0002001C) "con le foto realizzate durante i sopralluoghi, con particolare riferimento a quelle aree ritenute più sensibili sotto il profilo paesaggistico e percettivo";*
- *È stato predisposto, ad integrazione della Relazione Paesaggistica, l'elaborato RC1C03R22RHIM0002001A "Analisi paesaggistiche e inserimento delle opere nel territorio", comprendente anche delle sezioni riferite ad alcune opere in contesti "sensibili" (ad es. VI02 - Viadotto sul torrente Settimo, tracciato ferroviario con rilevato e opere di contenimento).*

Ai fini dell'analisi degli impatti paesaggistici determinati dal complesso delle opere in progetto, si rappresenta altresì che:

- *Buona parte dell'opera è caratterizzata da gallerie naturali, i cui punti di maggiore criticità sono rappresentati dagli elementi di imbocco, con particolare riguardo al territorio costiero;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- La maggior parte delle gallerie artificiali, considerato anche che dal presente progetto è stata stralciata la galleria a farfalla, si sviluppano al di sotto del piano di campagna;
- I viadotti in progetto si sviluppano in alcuni casi in affiancamento a viadotti esistenti (VI02b – Viadotto di scavalco del Torrente Settimo, VI01b – Viadotto di scavalco dell'autostrada A2, VI05b – Ponte sul Torrente Varco le Chianche) in altri casi lungo la linea ferroviaria tirrenica (VI06 e VI07) e/o nelle vicinanze della stessa (VI03 e VI04);
- Sono previsti nuovi tracciati viari in alcuni casi modificati rispetto al progetto originario;
- Il progetto prevede anche la realizzazione di fabbricati di servizio.

Alla luce di quanto sopra, alcune delle criticità evidenziate dalla Scrivente con le precedenti note prot. n. 7080-P del 26.08.2022 e n. 10712-P del 20.12.2022 sono state solo in parte risolte, con particolare riguardo agli elementi suscettibili di generare notevoli impatti sul paesaggio circostante, ovvero la galleria a farfalla (che è stata stralciata dal progetto), la NV02 (il cui tracciato è stato rivisto), il viadotto di scavalco dell'autostrada VI01 (le cui caratteristiche sono state riviste in funzione dell'adiacente struttura già esistente). Contestualmente, la rivisitazione di altre componenti del progetto (come alcuni tracciati viari e aree di servizio sul fronte costiero) ha determinato una piccola riduzione di alcune delle problematiche già evidenziate dalla Scrivente.

Tuttavia, sotto il profilo generale degli impatti determinati dalle opere in progetto sul contesto paesaggistico in esame, questa Soprintendenza ritiene che permangano le seguenti criticità:

- sul versante interno, la viabilità definita come NV02 e NV03, benché riproposta con una soluzione migliorativa rispetto alla precedente, rischia di introdurre, in un contesto a vocazione specificatamente rurale e a tratti selvatica, processi di frammentazione e di alterazione dei connotati paesaggistici locali; l'estraneità di tale tracciato rispetto al contesto non risulta ancora essere adeguatamente controbilanciata da un efficace progetto delle opere di mitigazione e di inserimento paesaggistico che dovranno essere ulteriormente ripensate rispetto a quanto proposto al fine di garantire una progettazione paesistica del sistema infrastrutturale, per il quale giova rammentare, altresì, la vicinanza alla ZPS Bosco di Mavigliano; in particolare, non si ravvisa ancora la predisposizione di un progetto di opere a verde integrato nella progettazione del tracciato viario (superando così l'idea del semplice "mascheramento") e risultante dalla rilettura del contesto paesaggistico in esame che sembra piuttosto essere banalizzato mediante l'inserimento di filari alberati, ancorché ispirati alle coltivazioni arboree presenti nei dintorni;
- la nuova stazione di Montalto Uffugo, ubicata in un'area dalla ruralità diffusa, con un uso del suolo in prevalenza agricolo e a presenza di manufatti utili per la conduzione del fondo, si configura quale elemento dalla linearità accentuata, assolutamente isolata rispetto al contesto rurale all'interno del quale si inserisce e con cui si ritiene fondamentale ricercare un dialogo efficace. In particolare il proponente con l'elaborato RC1C03R44RHFV0100003A – Stazione di Montalto Uffugo - Relazione descrittiva Addendum, ha inteso specificare le ragioni alla base delle scelte progettuali operate ravvisando nel progetto di Vittorio Gregotti per l'Università della Calabria il principio ordinatore e il linguaggio compositivo della nuova architettura ferroviaria e specificando che "ritenendo che il complesso universitario possa essere in grado di fornire principi architettonici e urbani applicabili nella contemporaneità, il progetto della stazione di Montalto Uffugo riconosce il valore di tale complesso e si connette dichiaratamente all'oggetto architettonico esistente, sia formalmente, sia dal punto di vista del linguaggio ". Tale scelta appare l'esito di un ragionamento che tiene in poco conto i valori insiti nel contesto paesaggistico in esame, relegandoli al solo livello di sistemazione delle aree esterne e di risulta tra stazione e tracciati infrastrutturali e imponendo così al paesaggio un segno ad esso completamente estraneo;
- le opere realizzate nel territorio di San Lucido e Paola ampliano in maniera considerevole la barriera fisica realizzata dal tracciato ferroviario in rilevato esistente introducendo inoltre elementi totalmente estranei e dirompenti nel territorio, per caratteristiche formali e dimensionali. A ciò si aggiunge anche la particolarità del territorio costiero in esame, i cui caratteri orografici determinano la presenza di innumerevoli punti panoramici. Sebbene il contesto sia caratterizzato da un notevole disordine del



tessuto urbano, che fa da contraltare alle notevoli valenze paesaggistiche e storico culturali presenti nell'ambito in esame (basti pensare ai nuclei storici di Paola e San Lucido, tra i più interessanti del versante tirrenico cosentino), le opere in progetto rischiano di assumere connotati di ulteriori segni di frammentazione e disordine; più specificatamente, sebbene si rilevino delle lievi migliorie rispetto al progetto presentato originariamente, allo stesso tempo si ravvisa ancora il permanere di criticità legate alla giacitura delle aree di servizio, alla loro caratterizzazione materica e, più in generale, all'impianto proposto, che rischia di amplificare la presenza di vere e proprie barriere fisiche riducendo al minimo le possibilità che le nuove opere in progetto determinino un benefico effetto di ricucitura del sistema paesaggistico in essere. Ciò è particolarmente evidente nell'area in cui sarà inserita la sottostazione e il rilevato all'imbocco della galleria lato Paola nonché in corrispondenza dell'imbocco della galleria sul fronte S. Lucido laddove si prevede l'inserimento del piazzale di emergenza PT02; in entrambi i casi si ritiene che una rivisitazione progettuale degli elementi di servizio e della relativa disposizione, congiuntamente ad un uso accurato delle opere a verde, potrebbe consentire una riduzione dell'effetto dirompente delle opere in progetto rispetto al contesto paesaggistico in esame;

- tutte le opere di contenimento in progetto, nonché l'imbocco delle gallerie (soprattutto sul fronte costiero), si presentano ancora quali fattori amplificativi dell'impatto generato dall'opera di che trattasi a causa dell'inserimento, in un contesto già in parte compromesso per la presenza della barriera generata dal tracciato ferroviario esistente di strutture prive di qualità e le cui caratteristiche corrispondono esclusivamente ad esigenze di natura funzionale a discapito del paesaggio locale; a tal proposito si evidenzia che il proponente ha inteso inserire esclusivamente dei rivestimenti in pietra i cui colori/motivi vengono scelti in funzione di elementi lapidei presenti nel centro storico di Paola; la Scrivente, tuttavia, non ritiene condivisibile tale approccio che non risulterebbe efficace nella riduzione degli impatti negativi generati da tali opere nel contesto in esame;
- la fase di cantierizzazione rischia di determinare l'inserimento di elementi di disturbo per il contesto paesaggistico in esame, con particolare riguardo al fronte interno, nel territorio comunale di Montalto Uffugo e di Rende.

In generale, quindi, si può affermare che l'opera in progetto, con specifico riferimento alle problematiche puntuali sopra evidenziate, risulta suscettibile di determinare trasformazioni irreversibili nel contesto paesaggistico in esame, con conseguente depauperamento dei contenuti di valore ancora presenti e/o aggravio di processi di danneggiamento già in atto.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

-

2.1.c attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione :

Con riferimento alla documentazione riferita alla Relazione Paesaggistica, si ritiene che quanto predisposto dal proponente, così come ampliato a seguito delle richieste di integrazioni formulate nel corso della procedura di che trattasi, sia corrispondente a quanto previsto dal D.P.C.M. 12.12.2005, fermo restando che, anche a fini di quanto previsto dall'art. 25, co. 2-quinquies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è necessario che la documentazione in progetto sia aggiornata in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Scrivente con il presente parere.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Con riferimento alla compatibilità dell'opera rispetto a manufatti vincolati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. non si rilevano particolari interferenze, anche e soprattutto in relazione alla distanza tra le opere in progetto e i beni culturali presenti nel contesto in esame.

Tuttavia, come già rappresentato, occorre sottolineare che lungo il tracciato ferroviario oggetto di intervento (linea Tirrenica) si collocano diverse opere d'arte riconducibili alla fase di attivazione della linea Battipaglia - Reggio Calabria a singolo binario risalente a fine 1800.

Per quanto riguarda le previste demolizioni di alcune di queste opere d'arte, con la documentazione integrativa (II integrazioni) il proponente ha chiarito il tipo di intervento che verrà effettuato sui viadotti VI06 e VI07. In particolare, nella Relazione trasmessa si specifica che verranno salvaguardate "le parti murarie frontali delle spalle esistenti, limitando la demolizione per la realizzazione delle nuove opere alle sole parti sommitali in calcestruzzo armato di epoca successiva alle parti murarie stesse e a porzione dei muri laterali di risvolto".

Inoltre vi sono anche manufatti oggetto di prolungamenti ed interventi di connessione con le opere di progetto in affiancamento (essenzialmente tombini), alcuni dei quali aventi più di 70 anni in quanto ricondotti alla fase di attivazione della linea Battipaglia-Reggio Calabria di fine Ottocento.

In tutti questi casi, le interferenze e la compatibilità dell'intervento rispetto alle esigenze di tutela di cui alla Parte Seconda de D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. verranno più compiutamente valutate in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo Decreto.

2.3. Beni archeologici

2.3.a Verifica che i progetti sottoposti alle norme dettate del D. Lgs. 50/2016 siano corredati dalla documentazione di analisi richiesta dall'art. 25 del citato D. Lgs.

Premesso che questa Soprintendenza, al fine di ottenere un quadro più chiaro dell'incidenza archeologica del progetto di che trattasi e, conseguentemente, esprimersi sulla compatibilità delle opere con la tutela archeologica ha ritenuto indispensabile effettuare indagini preventive ha quindi sottoposto le aree interessate dall'intervento a procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale procedura è stata attivata con nota prot. 7014-P del 24.08.2022, già trasmessa anche a codesta SS-PNRR, nella quale si approva il piano delle indagini proposto, dettando ulteriori prescrizioni.

Tale piano di indagini, redatto sul progetto a suo tempo trasmesso, prevede prospezioni di superficie, carotaggi e sondaggi archeologici. Allo stato attuale le indagini preventive non sono state ultimate, così come riportato anche nell'elaborato integrativo "RC1C03R22RGMD0000001B" a pagina 35 e ss.

3. Parere favorevole con prescrizioni

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole, per gli aspetti paesaggistici e monumentali, alla realizzazione del progetto in epigrafe nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate da n. 1 al n. 10 e con richiesta di ottemperanza degli elaborati progettuali, che dovranno essere aggiornati e trasmessi alla Scrivente anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2-quinquies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- 1. Le opere a verde e di mitigazione in corrispondenza dei tracciati viari in generale e della NV02 e della NV03 in particolare dovranno essere riviste in funzione di una più approfondita lettura dei segni del paesaggio circostante; il layer della vegetazione dovrà essere pensato come elemento di*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

equipaggiamento e qualificazione dell'infrastruttura viaria, al fine di ancorarla all'orditura primaria del paesaggio all'interno del quale la stessa si inserisce lavorando mediante l'impiego di più tipologie di assetti vegetazionali (elementi arborei puntuali, macchie arbustive, siepi) finalizzati a favorire l'assorbimento visivo delle opere nel paesaggio; con particolare riguardo al contesto interno (Rende e Montalto Uffugo), si dovrà aver cura di ricucire la frammentazione paesaggistica generata dalle opere in progetto mentre sul fronte costiero il sistema vegetale potrà essere pensato tanto come elemento di mitigazione/riduzione della percezione visiva di alcuni elementi quanto come fattore ordinatore dello spazio, in associazione a una progettazione più attenta di alcuni degli elementi previsti (come da successive prescrizioni);

- 2. La nuova stazione di Montalto Uffugo dovrà essere ripensata nei suoi caratteri compositivi e di articolazione volumetrica e spaziale, in funzione di una rinnovata lettura del paesaggio locale, sia per quanto riguarda le aree aperte di pertinenza e il relativo assetto vegetazione che per ciò che concerne i fabbricati, per i quali si suggerisce di trovare ispirazione nei valori identitari riconosciuti al contesto in esame (anche con riferimento al tessuto costruito presente nelle vicinanze), specificatamente individuabili nella sua dimensione rurale;*
- 3. L'imbocco della galleria lato Paola, in cui si dovrà collocare la nuova Sottostazione Elettrica e le ulteriori aree di servizio, nonché quello lato S. Lucido, in cui si prevede l'inserimento del piazzale di emergenza PT02 dovranno essere ripensati in funzione della necessità di evitare l'inserimento di elementi suscettibili di arrecare ulteriore disordine al contesto paesaggistico in esame; in quest'ottica dovranno essere riviste le giaciture delle aree di servizio e le relative relazioni con il contesto, i materiali di progetto e le relative gradazioni cromatiche, l'articolazione degli elementi costruiti (fabbricati di servizio e imbocchi delle gallerie), il trattamento vegetale dei rilevati, l'articolazione dei muri di contenimento, l'uso della vegetazione (che dovrà essere utilizzata quale elemento di ricucitura e qualificazione dell'area); con particolare riguardo all'imbocco delle gallerie, lo stesso dovrà essere progettato al fine di favorirne l'inserimento paesaggistico, declinandone i caratteri anche e soprattutto in funzione delle condizioni a contorno;*
- 4. Tutti i viadotti che andranno a interferire con contesti fluviali dovranno essere realizzati avendo cura di salvaguardare il più possibile la vegetazione ripariale esistente, impiegando soluzioni di ingegneria naturalistica (con particolare riguardo a contesti non eccessivamente antropizzati) e favorendo lo sviluppo di processi di rinaturazione dell'alveo e delle sponde;*
- 5. Prima dell'esecuzione dei lavori dovranno essere inoltrate le istanze di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per ciò che concerne tutte le opere interferenti con manufatti aventi più di 70 anni e di proprietà pubblica, quindi sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*
- 6. Con riferimento ai viadotti in affiancamento a strutture esistenti, gli stessi dovranno farsi ispirare dalle loro caratteristiche formali, materiche e cromatiche;*
- 7. I tagli di vegetazione arborea, anche solo finalizzati alla sistemazione di aree di cantiere, dovranno in ogni caso essere limitati allo stretto indispensabile ed eventualmente compensati mediante reintegro finalizzato alla ricostituzione del patrimonio arboreo locale, adottando specifici accorgimenti in funzione dei differenti contesti paesaggistici intercettati dalle opere in progetto;*
- 8. Tutte le opere di contenimento in progetto, quelle suscettibili di arrecare disturbo visivo e generare barriere, nonché i rilevati, dovranno essere oggetto di specifiche strategie progettuali atte a limitarne gli impatti sul paesaggio, mediante la combinazione sapiente di vegetazione, materiali, e accurata progettazione dell'elemento stesso;*
- 9. Le aree di cantiere e quelle di stoccaggio dovranno essere oggetto di accurata progettazione finalizzata a garantire il totale ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati (mediante l'utilizzo di elementi e materiali facilmente removibili) e l'adeguata minimizzazione delle interferenze (anche visive) con il contesto paesaggistico in esame durante la fase di realizzazione dei lavori; particolare attenzione dovrà essere posta per ciò che concerne le aree di cantiere poste in prossimità del Bosco di Mavigliano, per le quali sarà necessario predisporre uno studio della ricomposizione vegetale a lavori*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ultimati, utilizzando trame e disposizioni delle essenze tali da favorirne l'assorbimento nel contesto paesaggistico in esame;

10. *Materiali e colori delle opere d'arte principali (viadotti e gallerie artificiali) dovranno essere scelti in funzione di un accurato studio cromatico del contesto paesaggistico in esame, favorendone il corretto inserimento e riducendo al minimo i relativi impatti paesaggistici;*

Alla luce di quanto sopra prescritto, si ritiene fondamentale che tutte le prescrizioni impartite dalla Scrivente siano adeguatamente rappresentate dal proponente mediante elaborati progettuali specifici e approfonditi con un livello di dettaglio tale da consentire le valutazioni di competenza.

4. Condizioni ambientali ai fini della tutela archeologica

Richiamato quanto già sopra evidenziato, vale dire che allo stato attuale le indagini preventive non sono state ultimate, non è ancora possibile valutare gli impatti dell'opera sul fattore ambientale del patrimonio archeologico. Tuttavia, visto l'art. 19, comma 2-sexies del D.L. 13/2023; vista la circolare n. 24/2023 della DG ABAP e SS-PNRR; si dettano le seguenti condizioni che dovranno essere ottemperate nelle successive fasi procedurali e di redazione del progetto (nn. 11- 12):

11. *considerate le modifiche progettuali apportate al progetto originariamente proposto (PFTE2021), quali i nuovi tracciati delle viabilità NV01, NV02, NV08; si dovrà valutare la possibilità di integrare il piano di indagini archeologiche a suo tempo redatto ed approvato;*
12. *la procedura di VPIA dovrà essere conclusa necessariamente prima dell'affidamento dei lavori, restando fermo e valido tutto quanto prescritto e precisato con nota prot. 7014-P del 24.08.2022, nonché quanto normato dall'art. 25, commi 9,11".*

CONSIDERATO che con nota n. 12464 MIC_SS_PNRR_UO2 del 27/06/2023, il Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio concordando con il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza e precisando che *"la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste"*.

CONSIDERATO che con nota n. 12401 MIC_SS-PNRR_UO3 del 26/06/2023, il Servizio III Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico della DG-ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio concordando con il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza. In particolare con riferimento alla demolizione di opere d'arte il suddetto Servizio III ha ribadito quanto segue: *"verificata la presenza di informazioni su beni immobili tutelati pubblicati sulle piattaforme del Ministero ai sensi della parte II del Codice, si comunica che, per quanto di competenza, questo Servizio III concorda con il parere della Soprintendenza in riferimento alle prescrizioni da adottare ai sensi dell'art. 21 del S.Lgs. 42/2004 riguardanti gli interventi sui manufatti aventi più di 70 anni di proprietà pubblica, quindi tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.Lgs.42/2004, al fine di mitigare le interferenze e garantirne la conservazione"*.

CONSIDERATO che il progetto interessa, nella sua porzione occidentale posta a ridosso del litorale, l'Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale del Tirreno Cosentino individuato dal QTRP ed in particolare l'Unità Paesaggistica Territoriale del Medio Tirreno Cosentino che come riportato nello Studio di Impatto Ambientale *"è caratterizzato da una pendenza variabile compresa tra la linea di costa fino a raggiungere la quota più alta di questa unità di paesaggio 1389 m s.l.m. vetta Cozzo Cervello tra i comuni di Paola e Fuscaldo. La linea di costa si estende per una lunghezza di circa 35 km prevalentemente bassa e sabbiosa, accompagnata, soprattutto a nord da un litorale alto e*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

roccioso. Il reticolo idrografico è contraddistinto da numerosi corsi d'acqua prevalentemente a carattere torrentizio e di esigua portata che squarciano i fianchi delle montagne con corsi stretti e brevi. L'ambito appare fortemente antropizzato con la presenza di centri di piccole dimensioni a valenza turistico-ricettiva, distribuiti nella fascia litorale”;



Figura 1 – Versante costiero in prossimità di Paola

CONSIDERATO che il progetto interessa, nella sua porzione orientale posta nell'entroterra, l'Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale Valle del Crati individuato dal QTRP ed in particolare l'Unità Paesaggistica Territoriale della Conurbazione Cosentina che come riportato nello Studio di Impatto Ambientale *“rappresenta la parte più complessa ed articolata dell'intero territorio regionale per il numero dei centri interessati. Si presenta come un'area a pendenza molto bassa. Da un punto di vista geografico interessa la parte mediana della valle del fiume Crati e le sue propaggini collinari. Il nucleo centrale dell'area è rappresentato dai due poli urbani principali Cosenza e Rende. Il primo, presenta uno dei più importanti centri storici della Calabria, costruito su un piccolo rilievo collinare alla confluenza fra il Crati ed il Busento, in posizione strategica. Il secondo è caratterizzato dalla presenza in località Arcavacata, dell'Università della Calabria, la più importante della regione, e dal suo ruolo trainante nel campo delle attività formative e di ricerca. Attorno ad essi gravitano venticinque centri minori, che costituiscono una vera e propria conurbazione non tanto urbana ma funzionale, tra cui emergono, per una certa rilevanza demografica i centri di Castrolibero e Montalto Uffugo”;*





Figura 2 – Aree collinari nel comune di Montalto Uffugo

PRESO ATTO che il progetto, come più dettagliatamente descritto nel parere della Soprintendenza ABAP per la Provincia di Cosenza, comprende

- la realizzazione di un tratto della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria con uno sviluppo complessivo di ca. 23 km, nello specifico consistente nel raddoppio delle tratte che collegano Cosenza e Paola – a nord – e San Lucido – a sud,
- la realizzazione della nuova galleria naturale Santomarco (15,3 km) – a sostituzione di quella esistente;
- la realizzazione della nuova fermata di Rende;

sviluppandosi per 17 km in galleria (sia artificiali che naturali, queste ultime prevalenti), 0,8 km di viadotti e circa 5 km in rilevato e trincea, oltre alle opere minori, quali nuova viabilità, opere idrauliche, stazioni elettriche aree legate alla cantierizzazione, ecc.;

VISTO il comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 che recita, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*.

RILEVATO che le opere previste interferiscono direttamente con il sistema dei beni paesaggistici tutelati ai sensi del Dlgs.42/04 e del QTRP vigente e che pertanto l'approvazione del Progetto in valutazione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04, è subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO che i contenuti degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 presentati dal proponente consentono la compiuta valutazione dell'intervento ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.lgs.42/2004, comunque subordinata al completo adeguamento del progetto ai rilievi formulati dalla competente Soprintendenza e alla piena ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito avanzate;



Figura 3 – Tratto di innesto con la linea Tirrenica, lato San Lucido. Fotosimulazione



Figura 4 – Tratto di linea in attraversamento del torrente Settimo. Fotosimulazione



Figura 5 – Fotosimulazione Viadotto VI01

VISTO il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 134 dell'01/08/2016, il cui Quadro Conoscitivo è stato aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 134 del 02/04/2019;

CONSIDERATO che la Visione Strategica del QTRP con il Programma Strategico "Calabria, un paesaggio Parco da valorizzare" si pone l'obiettivo strategico di "Riqualificazione e valorizzazione delle Fiumare e dei Corsi d'acqua" illustrato nel Tomo II del QTRP e disciplinato dall'art. 12 delle disposizioni normative (Tomo IV), che il territorio oggetto di intervento è interessato dal Progetto strategico di territorio-paesaggio "Territori urbani: Cosenza – Rende";

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva della documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con riferimento ai beni architettonici è emerso che:

- è possibile individuare nel centro storico di San Lucido e in quello di Paola una discreta densità di manufatti che rientrano nella fattispecie descritta nel combinato disposto dall'art. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004;
- tra i Beni tutelati *ope legis* rientra la ferrovia esistente, comprensiva di viadotti, realizzata in un primo impianto tra fine '800 e i primi anni del '900 con estesi rimaneggiamenti negli anni '30 del secolo scorso e in anni più recenti.
- lungo il tracciato ferroviario sussistono alcune opere d'arte risalenti alla prima metà del Novecento e, di conseguenza, soggette a tutela culturale per effetto di quanto disposto dall'art. 10, co. 1 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;



Figura 6 – Tratto di viadotto (VI01) in corrispondenza dell'Autostrada. Fotosimulazione

CONSIDERATO che con riferimento agli aspetti paesaggistici è emerso che:

- sul versante interno, nell'ambito paesaggistico della Valle del Crati, la nuova viabilità definita come NV02 e NV03, benché riproposta con una soluzione migliorativa rispetto alla precedente, rischia di introdurre, in un contesto a vocazione specificatamente rurale e a tratti selvatica, processi di frammentazione e di alterazione dei connotati paesaggistici locali;
- la nuova stazione di Montalto Uffugo, ubicata in un'area dalla ruralità diffusa, con un uso del suolo in prevalenza agricolo con presenza di manufatti rurali, si configura quale elemento dalla linearità accentuata, divergente rispetto al contesto rurale all'interno del quale si inserisce e con cui si ritiene fondamentale ricercare un dialogo efficace;
- sul versante costiero del Medio Tirreno Cosentino, le opere realizzate nel territorio di San Lucido e Paola ampliano in maniera considerevole la barriera fisica realizzata dal tracciato ferroviario in rilevato esistente introducendo inoltre elementi totalmente estranei e dirompendi nel territorio, per caratteristiche formali e dimensionali;
- tutte le opere di contenimento, nonché l'imbocco delle gallerie, in particolare sul versante costiero, rappresentano fattori amplificativi dell'impatto generato dall'opera con l'inserimento, in un contesto già in parte compromesso per la presenza della barriera generata dal tracciato ferroviario esistente, di strutture prive di qualità architettonica le cui caratteristiche corrispondono esclusivamente ad esigenze di natura funzionale a discapito del paesaggio locale;
- la fase di cantierizzazione rischia di determinare l'insorgere di specifici elementi di disturbo per il contesto paesaggistico in esame, con particolare riguardo al versante interno, nel territorio comunale di Montalto Uffugo e di Rende.



Figura 7 – Nuova stazione di Rende. Fotosimulazione



Figura 8 - Stazione di Rende - Vista 3D

CONSIDERATO che con riferimento agli aspetti archeologici è emerso che:

- La competente Soprintendenza, al fine di ottenere un quadro più chiaro dell'incidenza archeologica del progetto di che trattasi e potersi esprimere sulla compatibilità delle opere con la tutela archeologica ha ritenuto indispensabile sottoporre le aree interessate dall'intervento a procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura attivata con nota prot. 7014-P del 24.08.2022, nella quale si approva il piano delle indagini proposto, dettando ulteriori prescrizioni.

CONSIDERATO che alcune delle criticità evidenziate dalla competente Soprintendenza con le note prot. n. 7080-P del 26.08.2022 e n. 10712-P del 20.12.2022 sono state in parte risolte, con riguardo agli elementi suscettibili di generare notevoli impatti sul paesaggio circostante, quali l'eliminazione della galleria scatolare 'a farfalla', la revisione del tracciato NV02, la revisione del viadotto di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

scavalco dell'autostrada VI01, la rivisitazione di alcuni tracciati viari e aree di servizio sul fronte costiero, determinando una parziale riduzione di alcune delle problematiche evidenziate;

VISTE le Disposizioni normative del QTRP (Tomo IV) e in particolare: l'art. 3, punto 4 "Tipologie dei beni paesaggistici; l'art. 6 "Disciplina degli ulteriori immobili ed aree (art. 143, comma 1, lett.d) e degli ulteriori contesti (art. 143, c. 1, lett.e) e loro identificazione"; l'art. 14 "Rete infrastrutturale e dell'accessibilità: indirizzi" ; art. 25 "Vincoli inibitori"; art. 27 "Disposizioni per i beni paesaggistici – Corretto inserimento: direttive";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27 "Disposizioni per i beni paesaggistici – Corretto inserimento: direttive" delle Disposizioni normative del QTRP, l'intervento proposto, in quanto interferente con beni paesaggistici e in quanto soggetto a procedura VIA, è da considerarsi "paesaggisticamente rilevante" e di conseguenza da sottoporre anche alla verifica del corretto inserimento degli interventi nel paesaggio attraverso l'integrazione della Relazione Paesaggistica con ulteriori elaborazioni come disciplinato dal succitato art. 27 del QTRP;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza, i contributi istruttori del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III - Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico della Direzione Generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA e le integrazioni pervenute;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1) Per gli aspetti di tutela dei beni architettonici:

- a) per le opere di rifacimento dei ponti Verrace (VI06) e Petrarò (VI07), manufatti aventi più di 70 anni e di proprietà pubblica, quindi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 c.1 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere inoltrate le istanze di cui all'art. 21, c. 1, lett. a) del medesimo Decreto legislativo, al fine di mitigare le interferenze e garantirne la conservazione dei beni architettonici;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- b) la progettazione dei viadotti posti in affiancamento dovrà tenere conto delle caratteristiche formali, materiche e cromatiche delle strutture esistenti, progettando gli attraversamenti in maniera unitaria e coerente con i valori paesaggistici degli ambiti fluviali;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2) Per gli aspetti paesaggistici:

- a) Le opere a verde e di mitigazione in corrispondenza dei tracciati viari, in particolare la NV02 e la NV03, dovranno costituire un elemento qualificante, al fine di ancorare l'infrastruttura viaria all'orditura primaria del paesaggio, mediante l'impiego di più tipologie di assetti vegetazionali (elementi arborei puntuali, macchie arbustive, siepi) finalizzati a favorire l'assorbimento visivo delle opere nel paesaggio, avendo cura di ricucire la frammentazione generata dalle opere in progetto, con particolare riguardo al contesto paesaggistico interno (Rende e Montalto Uffugo);

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- b) La nuova stazione di Montalto Uffugo dovrà essere ripensata, nella sua articolazione spaziale e volumetrica, attraverso una più attenta lettura del contesto paesaggistico, sia per quanto riguarda le aree aperte di pertinenza e il relativo assetto vegetazionale che per ciò che concerne i fabbricati, per i quali si suggerisce un'adeguata riflessione sui valori paesaggistici del contesto in esame (anche con riferimento al tessuto costruito presente nelle vicinanze), specificatamente individuabili nella sua dimensione rurale;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- c) L'imbocco della galleria lato Paola con la nuova Sottostazione Elettrica e le ulteriori aree di servizio, nonché l'imbocco lato S. Lucido con il piazzale di emergenza PT02, dovranno essere progettati evitando di produrre ulteriori elementi di disordine al contesto paesaggistico in esame, a questo scopo si suggerisce di sottoporre ad ulteriore verifica:

- la posizione delle aree di servizio e le relative relazioni con il contesto
- i materiali di progetto e le relative gradazioni cromatiche
- l'articolazione degli elementi costruiti (fabbricati di servizio e imbocchi delle gallerie)
- il trattamento vegetale dei rilevati e l'articolazione dei muri di contenimento quali elementi chiave di ricucitura e qualificazione dell'area e al fine di favorirne l'inserimento paesaggistico

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- d) Tutti i viadotti che andranno a interferire con contesti fluviali dovranno essere realizzati avendo cura di salvaguardare la vegetazione ripariale esistente, impiegando soluzioni di ingegneria naturalistica (con particolare riguardo a contesti non eccessivamente antropizzati) e favorendo lo sviluppo di processi di rinaturazione dell'alveo e delle sponde;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- e) I tagli di vegetazione arborea, anche solo finalizzati alla sistemazione di aree di cantiere, dovranno essere limitati allo stretto indispensabile ed eventualmente compensati mediante reintegro finalizzato alla ricostituzione del patrimonio arboreo, adottando specifici accorgimenti in funzione dei differenti contesti paesaggistici intercettati dalle opere in progetto;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- f) I rilevati e le opere di contenimento suscettibili di costituire barriere e generare disturbo visuale, dovranno essere oggetto di approfondimenti progettuali atti a limitarne gli impatti sul paesaggio, mediante l'attenta combinazione di aspetti compositivi, materici e vegetali;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- g) Le aree di cantiere e di stoccaggio dovranno essere oggetto di accurata progettazione finalizzata a garantire il totale ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati (mediante l'utilizzo di elementi e materiali amovibili) e l'adeguata minimizzazione delle interferenze, anche visive, con il contesto paesaggistico, con una particolare attenzione per le aree di cantiere poste in prossimità del Bosco di Mavigliano, per le quali sarà necessario uno studio della ricomposizione vegetale *post operam*, progettando sestri d'impianto tali da favorirne l'assorbimento nel paesaggio circostante;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- h) I caratteri materici e cromatici delle opere d'arte principali (viadotti e gallerie artificiali) dovranno discendere da un accurato studio del contesto paesaggistico, favorendone il corretto inserimento e riducendo al minimo i relativi impatti;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- i) Per quanto concerne le barriere antirumore previste (sia per le opere di cantiere che per la fase di esercizio), il progetto definitivo dovrà elaborare soluzioni di dettaglio volte a rendere quanto più possibile leggero l'impatto visivo e, per le barriere permanenti, consentire la percezione del paesaggio circostante anche da parte dei viaggiatori.

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva (progettazione definitiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- j) A fine lavori dovrà essere prodotta una relazione con confronto di fotografie *ante* e *post-operam* che documenti gli impatti dell'attività di cantiere, le modifiche prodotte allo stato dei luoghi, i ripristini e l'avvio della realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione – prima dell'avvio delle attività di cantiere

POST OPERAM- Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- k) Con riferimento alle aree residuali e/o di riequilibrio ferroviario dismesso e ai progetti di paesaggio relativi alle opere a verde dovrà essere definito un apposito "Piano di manutenzione del verde" per tutto il periodo di esercizio;

Ambito di applicazione: componenti/ beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva (progettazione esecutiva)

FASE DI ESERCIZIO – Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

In merito a quanto sopra evidenziato, si ritiene fondamentale che tutte le elaborazioni richieste dalla Scrivente siano adeguatamente rappresentate mediante specifici elaborati progettuali, con un livello di dettaglio tale da consentire le valutazioni di competenza.

3) Per gli aspetti archeologici:

- a) il Proponente dovrà trasmettere alla Soprintendenza territoriale competente per la relativa approvazione un aggiornamento del piano di indagini archeologiche già approvate e in corso di esecuzione, predisposto sulla base delle modifiche progettuali apportate ai nuovi tracciati delle viabilità NV01, NV02, NV08;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva (progettazione esecutiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.

- b) la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere conclusa prima della procedura di affidamento dei lavori o comunque prima dell'inizio dei lavori ivi compresi quelli preliminari e di allestimento di cantiere.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva (progettazione esecutiva)

Verifica di ottemperanza:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza.



Si ritiene necessario precisare quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza e ribadito dal Servizio II della DG Abap, vale dire che, sebbene l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 abbia svincolato l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadalà



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

